



Ord. Nr. 33/12

Prot. 4774

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

- Preso atto delle apposite richieste presentate dall'utenza stradale;
- Preso atto delle osservazioni e segnalazioni presentate dal personale di Polizia Stradale appartenente a questo Comando;
- Atteso che la strada comunale urbana denominata “**Via Sanguigno**”, presenta problemi di circolazione dovuti alla ridotta sezione trasversale della carreggiata e dell'aumento del flusso di traffico veicolare, stante la presenza in loco della scuola materna e dell'Asilo nido;
- Ritenuto necessario adottare provvedimenti, idonei a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare in loco;
- Ritenuto quindi indispensabile, istituire il divieto di sosta permanente, sotto comminatoria di rimozione forzata, in ambo i lati del segmento della via Sanguigno compresa tra il civico 10 l'intersezione con la Via Matteotti;
- Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);

ORDINA:

A far tempo dal **24/09/2012** la circolazione veicolare statica sulla strada comunale urbana denominata “Via Sanguigno”, compresa tra il civico 10 e l'intersezione con la Via Matteotti, per le ragioni di cui in premessa sarà disciplinata come segue:

- ***Divieto di sosta, permanente, sotto comminatoria di rimozione forzata in ambo i lati del predetto segmento viario;***

- La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, e mediante la pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio comunale informatico sul sito web del Comune di Casale Corte Cerro;
- Il competente Ufficio Tecnico Comunale/Manutenzione e gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare, rispettivamente, l'installazione e la permanenza della necessaria segnaletica, e l'osservanza della presente ordinanza.
- Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L.vo 285/92.

AVVERTE

- a) che, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- b) che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Casale Corte Cerro; 20 settembre 2012

IL SINDACO
Claudio Pizzi